Ordine Assistenti Sociali | Consiglio Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Allegato di delibera di Consiglio n. 417 del 26/10/2026

Indice

Art. 1 Oggetto 2
Art. 2 Competenze della Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua 2
Art. 3 Costituzione e composizione della Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua 4
Art. 4 Incompatibilità 4
Art. 5 Funzionamento 5
Art. 6 Attribuzione dei Crediti Formativi 6
Art. 7 Esoneri 12
Art. 8 Convenzioni, collaborazioni e patrocini 16
Art. 9 Diritti di Segreteria 17
Art. 10 Disposizioni finali e transitorie ed entrata in vigore 18

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento è previsto dall'Art. 5, comma 2, "Compiti ed attribuzioni dei Consigli regionali" del "Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali", approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali nella seduta del 13 ottobre 2025 con delibera n. 212, in vigore dal 15 settembre 2026 (di seguito detto "Regolamento Formazione Continua 2026-2028").

 Il Regolamento disciplina il funzionamento della "Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua" (di seguito detta Commissione consultiva A.F.C.), istituita ai sensi dell'Art. 7, comma 1 lettera b del Regolamento 2026-2028.

2. La formazione continua costituisce un dovere deontologico e un obbligo giuridico per l'assistente sociale, finalizzato a garantire la qualità, l'efficacia, l'appropriatezza e l'eticità delle prestazioni professionali erogate a tutela dei beneficiari, della comunità e dei servizi erogati.

Art. 2 Competenze della Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua

1. La Commissione consultiva A.F.C. opera nel rispetto del Regolamento Formazione Continua 2026-2028 e s.m.i.

 La Commissione è consultiva e svolge un ruolo tecnico-istruttorio, mentre spetta al Consiglio Interregionale deliberare sull'attribuzione dei crediti formativi e deontologici da assegnare alle attività formative e agli esoneri.

2. La Commissione per la formazione continua Interregionale propone al Consiglio per le apposite deliberazioni le valutazioni in merito a:

- crediti da attribuire ex ante agli eventi formativi realizzati nel territorio Interregionale e proposti dai soggetti iscritti al Registro dei soggetti autorizzati o al Registro dei soggetti convenzionati;
- crediti ex post per le attività formative svolte dai propri iscritti;
- richieste di esonero parziale o totale presentate dai propri iscritti;
- valutazioni in merito ai quesiti degli iscritti di pertinenza del Consiglio Interregionale;

- collaborazioni con il Consiglio nazionale e con la Commissione Consultiva nazionale nel monitoraggio del sistema della formazione continua;

La Commissione consultiva A.F.C. inoltre:

- coadiuva il Consiglio Interregionale Ordine Assistenti Sociali Piemonte e Valle d'Aosta nella verifica e monitoraggio sull'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo modalità e strumenti previsti dal Regolamento Formazione Continua 2026-2028 e/o concordati con il Consiglio Nazionale;
- verifica su impulso del Consiglio, provvede a regolare, istituire ed espletare le verifiche a campione le autocertificazioni presentate dagli iscritti e quelle eventualmente prodotte dai soggetti che richiedono il convenzionamento o la stipula di accordi o protocolli, secondo le modalità disciplinate con apposito regolamento;
- vigila sull'adempimento dell'obbligo formativo, attuando monitoraggi sistematici secondo modalità disciplinate dal presente regolamento e condividendo modalità strumenti ed esiti con il Consiglio nazionale;
- segnala al Consiglio Territoriale di Disciplina gli iscritti inadempienti all'obbligo formativo o quello di rendicontazione sulla piattaforma;
- collabora con la Commissione Formazione Università e Ricerca in riferimento alle Convenzioni collaborazioni e patrocini indicati all'art. 8 del presente regolamento;
- collabora con la Commissione Etica e Deontologia nell'esercizio della funzione di controllo sull'ottemperanza degli Iscritti all'obbligo formativo;
- mantiene un raccordo costante con le Commissioni territoriali, promuovendo coerenza interpretativa e condivisione di buone pratiche;
- provvede alla valutazione delle posizioni irregolari in ordine all'adempimento dell'obbligo formativo degli Iscritti, da sottoporre al Consiglio ai sensi dell'Art. 8 del DPR 137/2012;
- contribuisce alla definizione del piano annuale dell'offerta formativa;
- contribuisce all'analisi delle criticità e all'elaborazione di proposte migliorative;
- promuove la partecipazione della Commissione o di suoi Membri, ai Tavoli, Gruppi od Organismi sovra zonali, in cui siano affrontati temi regolamentari o nodi procedurali, inerenti alla Formazione Continua.

Art. 3 Costituzione e composizione della Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua

1. Il Consiglio Interregionale dell'Ordine Assistenti Sociali Piemonte e Valle d'Aosta definisce con propria delibera la costituzione, la composizione e il funzionamento della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua in forza a quanto previsto dall'Art. 8, comma 3, del Regolamento 2026-2028.
2. La Commissione è composta da almeno 3 (tre) Consiglieri del Consiglio Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta.
3. Il Consiglio, se ritenuto opportuno, può integrare la composizione della Commissione con esperti, anche non iscritti nell'Albo e anche temporaneamente e per la trattazione di tematiche specifiche inerenti alla formazione continua.
4. Il mandato della Commissione coincide con quello del Consiglio che l'ha istituita.
5. Ai componenti della Commissione consultiva AFC si applica quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"; dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii. recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*; dal Piano nazionale Anticorruzione del 2016 approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e successivi aggiornamenti; dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato con delibera n. 77 del 11 marzo 2023.

Art. 4 Incompatibilità

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'imparzialità e la correttezza delle funzioni svolte dal Consiglio dell'Ordine Interregionale in materia della formazione continua, il presente Regolamento prevede le seguenti fattispecie di incompatibilità:

- è incompatibile con la carica di Consigliere territoriale lo svolgimento di attività formativa retribuita nell'ambito di attività formative il cui accreditamento rientri nella competenza del Consiglio presso cui svolge l'incarico. L'incompatibilità non riguarda i Consiglieri che esercitino attività formative a titolo gratuito o in rappresentanza del proprio Consiglio, per le quali è sempre possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione

all'evento formativo, secondo i limiti previsti dai regolamenti applicabili. In tale ipotesi, sussiste comunque un obbligo di comunicazione al proprio Consiglio, della partecipazione ad un evento formativo e che sia presente ad esso con il titolo di Consigliere;

- è incompatibile con l'incarico di Consigliere territoriale il ruolo di amministratore o legale rappresentante di ente convenzionato con lo stesso Consiglio territoriale. Ai fini della presente fattispecie di incompatibilità, non rileva l'attività formativa erogata dal soggetto convenzionato esclusivamente nei confronti dei suoi dipendenti/collaboratori;
- i soggetti che assumono la carica di Consigliere territoriale sono tenuti a presentare al proprio Consiglio di appartenenza, prima della seduta di insediamento, una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/00 circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente comma al momento dell'accettazione dell'incarico;
- le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai Consiglieri dell'Ordine nei casi in cui operino su conferimento di incarico del proprio datore di lavoro, purchè la formazione continua non costituisca l'attività prevalente di chi lo conferisce e del professionista stesso.

Art. 5 Funzionamento

1. Per quanto attiene al funzionamento della Commissione consultiva AFC si fa riferimento a quanto previsto dall'Art. 28 del "Regolamento Interno", assunto con Delibera n. 134 del 05/08/2015 e s.m.i.

Art. 6 Attribuzione dei Crediti Formativi

1. L'attribuzione dei crediti avviene secondo quanto previsto dal "Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali", adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali nella seduta del 13 ottobre 2025 con delibera n. 212 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 settembre 2026.
2. La Commissione consultiva AFC di cui l'articolo 3 del presente Regolamento provvede alla valutazione degli eventi formativi ed alla relativa proposta al Consiglio di attribuzione dei crediti.

 I crediti formativi sono riconosciuti nella misura e secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento; di norma, a ogni ora di attività corrisponde 1 (uno) credito formativo, fatte salve le ulteriori specificazioni contenute nel Regolamento.

3. L'accreditamento delle attività formative avviene esclusivamente a fronte dell'inserimento delle relative istanze nella Piattaforma in uso. Al momento in cui viene inserita l'istanza di accreditamento ex ante di un evento, la Piattaforma in uso rilascia un codice identificativo dell'evento (da ora, ID). L'attribuzione dei crediti avviene secondo due modalità:

- ex ante, su istanza presentata prima dello svolgimento dell'attività formativa dal soggetto autorizzato, convenzionato o con cui risulta sottoscritto un accordo o un protocollo;
- ex post, successivamente al loro svolgimento, su richiesta del singolo professionista, esclusivamente per le attività realizzate come docente, supervisore, ricercatore, formatore, esperto (docenza, pubblicazioni, supervisione, ricerca), o per attività formative frequentate all'estero;
- ex post, successivamente al suo svolgimento, su richiesta del singolo professionista, per la supervisione individuale svolta da parte di un assistente sociale.

L'accreditamento ex ante delle attività formative costituisce la modalità ordinaria. Il riconoscimento ex post è previsto esclusivamente nei casi previsti dal Regolamento.

4. I Consigli Territoriali Attribuiscono crediti:

- agli eventi organizzati localmente, sia da soggetti autorizzati o convenzionati dal Consiglio con accordi o protocolli con lo stesso Consiglio territoriale;

- alle attività riconoscibili ex post svolte dagli iscritti al proprio Albo, ad eccezione dell'attività formativa frequentata all'estero, di competenza del Consiglio nazionale;

5. L'istanza per l'accreditamento ex ante deve essere presentata, esclusivamente a mezzo della Piattaforma in uso, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento. La richiesta deve essere corredata da tutta la documentazione indicata nei commi seguenti. La Commissione Consultiva competente esamina l'istanza e formula una proposta di accreditamento.
6. Il Consiglio territoriale attribuisce i crediti formativi ex ante valutando la documentazione allegata alla richiesta, considerando tipologia, durata e temi trattati nell'evento oggetto della richiesta.

La richiesta di accreditamento ex ante deve contenere in modo chiaro e completo:

- il programma dettagliato dell'attività comprensivo di date, sede e orari di svolgimento, indicazione del numero iscritti fuori regione non superiore al 10%nelle fattispecie previste. Nel caso sia prevista, oltre alla presenza fisica, anche la fruizione attraverso modalità telematica, deve essere indicata la capienza della piattaforma utilizzata;
- la dichiarazione sull'assenza di condizioni di incompatibilità e sulla presenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento per i soggetti che realizzano attività di formazione in qualità di assistenti sociali;
- un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sull'adeguatezza dei docenti o dei relatori individuati rispetto ai temi trattati nel programma. L'autocertificazione riguarda l'adeguatezza dei docenti o dei relatori sulla base del curriculum vitae da questo presentato della rilevanza delle loro esperienze formative e/o professionali rispetto ai temi trattati nel programma;
- una autocertificazione relativa alla conformità dell'eventuale sede fisica dell'evento alle normative vigenti in materia di sicurezza e accessibilità.

Le attività formative organizzate dal Consiglio Territoriale sono approvate con delibera consiliare e inserite nella Piattaforma a cura dello stesso Consiglio.

7. Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, è necessario partecipare ad almeno l'80% della durata complessiva ed effettiva, al netto delle pause, dell'evento, fatto salvo il caso della frequenza a percorsi di formazione a distanza asincrona, (FaD) per i quali è necessaria la frequenza all'intera durata dell'evento e il superamento di un test finale.

- affinché un'attività formativa sia riconosciuta ai fini dell'obbligo formativo: deve essere accreditata preventivamente (ex ante) oppure riconosciuta successivamente (ex post) secondo le modalità previste dal Regolamento;
- deve essere registrata nella Piattaforma a cura del soggetto erogatore entro 30 giorni dalla sua realizzazione, nei casi e secondo le modalità indicate dal Regolamento Nazionale;

La rendicontazione della formazione utile all'adempimento dell'obbligo formativo avviene:

- per gli eventi sincroni realizzati in presenza da parte di soggetti convenzionati con cui siano attivi accordi protocolli, tramite scansione o inserimento del codice fiscale dei partecipanti direttamente sulla Piattaforma in uso o, in alternativa, tramite registro cartaceo. In quest'ultimo caso, la partecipazione al corso è autocertificata dal singolo iscritto frequentante, inserendo l'ID e l'attestato dell'evento nella propria area personale della Piattaforma in uso;
- per gli eventi sincroni realizzati online (webinar), la rilevazione delle presenze è a cura del soggetto autorizzato, convenzionato o con il quale siano attivi accordi o protocolli. L'elenco dei partecipanti che hanno conseguito la presenza ad almeno l'80% della durata effettiva dell'evento è condiviso con il Consiglio territoriale che ha accreditato l'evento entro 30 giorni dalla realizzazione dello stesso secondo le modalità definite dal Consiglio;
- per gli eventi asincroni (FAD) e per le ricerche e questionari è competenza del Consiglio nazionale e si rimanda al regolamento nazionale;
- per gli eventi sincroni che prevedono, contemporaneamente, la frequenza in presenza e online (webinar), si applicano le previsioni di cui i punti precedenti a rispettivamente per gli iscritti che hanno frequentato in presenza e per quelli che hanno frequentato online;
- salvo quanto previsto dalla regolamentazione del recupero dei crediti formativi, le attività devono essere registrate dal professionista nella Piattaforma, mediante caricamento dell'ID dell'evento e dell'attestato ricevuto, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla conclusione del triennio formativo di riferimento.

La richiesta di riconoscimento ex post dei crediti deve contenere in modo chiaro e documentato tutti gli elementi che ne permettano la valutazione, in particolare:

- per le attività svolte (docenza, pubblicazioni, supervisione, ricerca): una dichiarazione rilasciata dal soggetto per cui l'attività è stata svolta, attestante lo svolgimento dell'incarico, nonché copia del prodotto (ricerca o pubblicazione), ove applicabile;
- per la fruizione di supervisione individuale svolta da un assistente sociale: evidenza dello svolgimento della supervisione con attestato rilasciato dal supervisore che indichi date e orari.

8. Si assume che i contenuti formativi deontologici siano connaturati a quelli, anche differenti, trattati nell'ambito delle attività formative attinenti all'esercizio della professione. Il riconoscimento dei crediti deontologici, pertanto, in assenza di una specifica sezione deontologica nel programma dell'evento è calcolato automaticamente per ogni evento accreditato, nella misura minima del 25% del totale dei crediti riconosciuti all'evento, eventualmente arrotondato per eccesso al primo numero intero successivo. Per gli eventi ad esclusivo contenuto deontologico, i crediti deontologici possono essere riconosciuti nella percentuale del 100%.

9. Le modalità di calcolo per l'attribuzione dei crediti fanno riferimento alle tabelle dei crediti riconosciuti ex ante ed ex posti allegate al Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali 2026-2028 di seguito riportate.

 Ai fini del presente Regolamento, per "materie di servizio sociale" si intendono le discipline riconducibili al settore scientifico disciplinare SPS/07 – servizio sociale, nonché le attività formative caratterizzanti previste per i corsi di laurea in servizio sociale (classe L_39) e servizio sociale e politiche sociali (classe LM_87), ai sensi del D.M.270/2004 e dei relativi aggiornamenti.

Tipologia di attività formativa	Crediti riconosciuti	Limiti e note
Corsi, convegni, seminari Partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento, master universitari, alta formazione.	1 credito/ora. Dal calcolo sono escluse le eventuali pause e il tempo previsto per la registrazione dei partecipanti.	Max 48 Crediti/evento
Corsi FAD	1 credito/ora	Max 15 Crediti/evento
Supervisione mono-professionale Partecipazione Come Supervisionato a percorsi di supervisione di gruppo mono professionale condotti da assistenti sociali.	1 credito/ora	Max 48 Crediti/triennio
Supervisione multiprofessionale Partecipazione come supervisionato ad incontri di supervisione condotti da assistenti sociali e non, rivolti a gruppi multiprofessionali.	1 credito/ora	Max 18 Crediti/triennio
Questionari Online Partecipazione Questionari anche online ai fini di ricerca d'interesse per la professione.	1 credito formativo 1 deontologico	Max 20 Crediti/triennio
Formazione Sul Campo Partecipazione a gruppi di studio e di lavoro strutturati.	1 credito ogni 2 ore	Min 10 ore di impegno - max 20 crediti/triennio

Tipologia di Attività Formativa	Crediti Riconosciuti	Limiti e note
Docenza universitaria nelle materie di servizio sociale, nei corsi di laurea triennale magistrale, come descritte dal presente articolo.	1 credito/CFU	Max 30 Crediti Nel Triennio
Pubblicazioni (monografie) redatte autonomamente o in co-autori su tematiche attinenti al servizio sociale con ISBN.	15 crediti	Max 3 Pubblicazioni Nel Triennio
Capitoli In Volumi Collettanei- Contributi in libri con ISBN	5 crediti	Max 3 Pubblicazioni Nel triennio
Pubblicazioni (Articoli su Riviste Scientifiche Peer-reviewed)	3 crediti	Max3 Pubblicazioni Nel Triennio
Articoli Saggi Su Riviste professionali registrate Anche edite dai Consigli dell'Ordine od Enti collegati.	3 crediti	Max3 Pubblicazioni Nel Triennio
Relazioni a eventi formativi Svolgimento di relazioni o lezioni nell'ambito di convegni, seminari e altri eventi formativi.	3 crediti/relazione	Max 20 Crediti/triennio
Tutoraggio Tirocini Supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di servizio sociale (L 39) e corso di laurea magistrale (LM 87), master, scuole di alta formazione tirocinio di adattamento per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.	12 crediti/tirocinio	Max3 Attività Nel Triennio
Supervisione Individuale Fruita, condotta da supervisore assistente sociale fruita (cfr.LEPS)	1 credito formativo 1 deontologico/ora	Max 20 crediti nel triennio
Supervisione Professionale Svolta	1 credito/ora	Max 20 Crediti Nel Triennio

Art. 7 Esoneri

1. Il Consiglio territoriale può riconoscere, su richiesta della persona interessata, un esonero parziale dall'obbligo formativo, in presenza di impedimenti documentati di carattere personale o professionale. Le motivazioni ammissibili sono:

a. maternità, paternità, adozione, affido, gravidanze con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione;

b. malattia o infortunio di durata non inferiore a tre mesi;

c. condizione di disabilità o assistenza al coniuge/partner o ai figli, parenti o affini entro il secondo grado che siano incorsi in infortunio o affetti da grave malattia, certificata ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92, che comportino l'interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sessanta giorni continuativi;

d. interruzione per qualunque motivo di ogni attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi nel triennio;

e. interruzione dell'attività professionale per trasferimento all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi;

f. svolgimento di incarichi pubblici elettivi, diversi da quello di Consigliere dell'Ordine, cui consegua l'interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi;

g. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore;

h. svolgimento di incarichi sindacali, cui consegua l'interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi.

2. La domanda di esonero deve essere presentata al Consiglio territoriale di iscrizione da parte della persona interessata tassativamente entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura del triennio di riferimento, esclusivamente tramite la Piattaforma in uso.

3. Nella richiesta di esonero la persona interessata autocertifica – ai sensi del DPR 445/2000 – di trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al comma 1. L'autocertificazione è trattata nel rispetto della normativa europea e nazionale in tema di trattamento dei dati personali, nonché delle disposizioni vigenti in caso di dichiarazioni false o mendaci.

4. Le dichiarazioni e autocertificazioni presentate sono soggette a verifica a campione, secondo le modalità definite da ciascun Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 7, lettera k del Regolamento Nazionale. In caso di dichiarazioni mendaci, il Consiglio territoriale procede

con tempestiva segnalazione alle autorità competenti e al Consiglio Territoriale di Disciplina per gli adempimenti di competenza.

5. L'esonero comporta una riduzione proporzionale del numero dei crediti formativi, inclusi quelli deontologici, da acquisire nel triennio di riferimento. L'entità dell'esonero è definita in base alla durata e alla natura dell'impedimento dichiarato secondo quanto dettagliato in seguito:

a. maternità, paternità, adozione, affido: per ogni evento è riconosciuto l'esonero per 20 (venti) crediti formativi, di cui 5 (cinque) deontologici, indipendentemente dalla durata dell'eventuale astensione dal lavoro;

b. malattia, infortunio gravidanze con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione, che abbiano comportato l'astensione dal lavoro e l'interruzione di qualunque attività professionale per una durata non inferiore a 3 mesi. L'ammontare dei crediti esonerati è calcolato in proporzione alla durata dell'evento, nella misura di 1,67 crediti per ciascun mese di durata dell'evento. I crediti deontologici esonerati per ogni evento sono calcolati nella misura del 25% del totale dei crediti esonerati, eventualmente arrotondata per eccesso al primo numero intero successivo;

c. condizione di disabilità o assistenza al coniuge/partner o ai figli, parenti o affini entro il secondo grado che siano incorsi in infortunio o affetti da grave malattia, che abbia comportato l'interruzione di qualunque attività professionale, anche in seguito a congedo ex Legge 104/92, non inferiore a sessanta giorni continuativi. L'ammontare dei crediti esonerati è calcolato in proporzione alla durata dell'evento, nella misura di 1,67 crediti per ciascun mese di durata del congedo. I crediti deontologici esonerati per ogni evento sono calcolati nella misura del 25% del totale dei crediti esonerati, eventualmente arrotondata per eccesso al primo numero intero successivo;

d. interruzione o mancato esercizio per qualunque motivo dell'attività professionale, per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi nel triennio. L'ammontare dei crediti esonerati è calcolato in proporzione alla durata dell'evento, nella misura di 1,67 crediti per ciascun mese di durata dell'astensione dall'esercizio della professione. I crediti deontologici esonerati per ogni evento sono calcolati nella misura del 25% del totale dei crediti esonerati, eventualmente arrotondata per eccesso al primo numero intero successivo. Il limite massimo di crediti esonerabili per questa fattispecie è di 35 (trentacinque) nel triennio; per i Professionisti pensionati che scelgono di rimanere iscritti all'Albo pur non esercitando alcuna attività professionale (anche formativa). Esonero max. 45 crediti nel triennio dei quali 10 deontologici;

e. interruzione dell'attività professionale per trasferimento all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi. L'ammontare dei crediti esonerati è calcolato in proporzione alla durata della permanenza all'estero, nella misura di 1,67 crediti per ciascun mese. I crediti deontologici esonerati per ogni evento sono calcolati nella misura del 25% del totale dei crediti esonerati, eventualmente arrotondata per eccesso al primo numero intero successivo;

f. svolgimento di incarichi pubblici elettivi, diversi da quello di Consigliere dell'Ordine, con interruzione di ogni attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi. L'ammontare dei crediti esonerati è calcolato in proporzione alla durata dell'incarico, nella misura di 1,67 crediti per ciascun mese. I crediti deontologici esonerati per ogni richiesta di esonero sono calcolati nella misura del 25% del totale dei crediti esonerati, eventualmente arrotondata per eccesso al primo numero intero successivo. Il limite massimo di crediti esonerabili per questa fattispecie è di 35 (trentacinque) nel triennio;

g. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore: professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi. L'ammontare dei crediti esonerati è calcolato in proporzione alla durata dell'evento, nella misura di 1,67 crediti per ciascun mese. I crediti deontologici esonerati per ogni evento sono calcolati nella misura del 25% del totale dei crediti esonerati, eventualmente arrotondata per eccesso al primo numero intero successivo;

h. svolgimento di incarichi sindacali cui consegua l'interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi; l'ammontare dei crediti esonerati è calcolato in proporzione alla durata dell'incarico, nella misura di 1,67 crediti per ciascun mese. I crediti deontologici esonerati per ogni richiesta di esonero sono calcolati nella misura del 25% del totale dei crediti esonerati, eventualmente arrotondata per eccesso al primo numero intero successivo. Il limite massimo di crediti esonerabili per questa fattispecie è di 35 nel triennio.

6. Nell'esame della richiesta di cui al comma 1, lettera g., il Consiglio territoriale valuta il periodo di esonero, rapportandolo alla gravità e specificità della situazione rappresentata.

Tabella di riferimento

Maternità/paternità, adozione, affido (periodo di maternità facoltativa o congedo parentale).	Per ogni singola gravidanza viene riconosciuto l'esonero massimo di 20 crediti di cui 5 deontologici, indipendentemente dai mesi di astensione.
malattia grave, infortunio, gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione.	L'esonero viene applicato per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 3 mesi. Per ogni mese di astensione dal lavoro esonero di 1,67 crediti formativi. I crediti deontologici corrispondono al 25% sul totale dei crediti complessivi.
Condizione di disabilità o assistenza al coniuge/partner o figli/parenti/affini entro il secondo grado affetti da grave malattia, riconosciuta in base alla legge 104/92, art 33, o da infortunio.	L'esonero può essere richiesto per i periodi di congedo L. n.104/92 continuativi uguali e superiori a 60 giorni. Per ogni mese, esonero di 1,67 crediti formativi crediti deontologici corrispondono al 25% del totale dei crediti esonerati
Interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi per qualunque motivo	Esonero massimo: 35 crediti nel triennio. I deontologici corrispondono al 25% del totale dei crediti esonerati.
Professionisti pensionati che scelgono di rimanere iscritti all'Albo pur non esercitando alcuna attività professionale (anche formativa).	Esonero max. 45 crediti nel triennio dei quali 10 deontologici.
interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi di permanenza all'estero.	Per ogni mese, esonero di 1,67 crediti formativi,i crediti deontologici corrispondono al 25% del totale dei crediti esonerati
Incarichi pubblici elettivi con interruzione di ogni attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi	Per ogni mese, esonero di 1,67 crediti formativi,i crediti deontologici corrispondono al 25% del totale dei crediti esonerati Esonero max. 35 crediti nel triennio.
Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore: • professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi;	Per ogni mese, esonero di 1,67 crediti formativi,i crediti deontologici corrispondono al 25% del totale dei crediti esonerati
Incarichi sindacali cui consegua l'interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi	Per ogni mese, esonero di 1,67 crediti formativi,i crediti deontologici corrispondono al 25% del totale dei crediti esonerati Esonero max 35 crediti nel triennio.

Art. 8 Convenzioni, collaborazioni e patrocini

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5 del DPR 137/12, l'attività formazione continua, può essere svolta dagli Ordini anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti pubblici o privati. La cooperazione può realizzarsi, oltre che nella forma della convenzione, anche in qualunque altra forma di accordo scritto. Tale facoltà consente di instaurare collaborazioni con soggetti di diversa natura per realizzare Piani formativi specifici, anche di carattere multiprofessionale, e di ampliare l'offerta formativa sia a livello nazionale, sia a livello regionale. Le collaborazioni possono essere attuate attraverso protocolli, convenzioni o accordi, anche a carattere temporaneo o relativi a singoli eventi.

2. Possono richiedere il convenzionamento o la stipula di protocolli o accordi con i Consigli dell'Ordine persone fisiche, altri Ordini, enti pubblici o privati, fondazioni, associazioni, società scientifiche, studi associati, società commerciali e altri soggetti giuridici operanti nel settore formativo o dei servizi sociali, sociosanitari o sanitari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- impiego di formatori con comprovata competenza nelle aree tematiche delle attività professionali di cui all'art. 21 del DPR 5 giugno 2001 n. 328, documentata mediante presentazione del curriculum vitae. Qualora i formatori siano assistenti sociali, deve essere autocertificata l'assenza di provvedimenti disciplinari sanzionatori negli ultimi cinque anni di iscrizione all'Albo professionale e di condanne penali definitive, oltre che il corretto adempimento dell'obbligo formativo nel triennio formativo precedente la data dell'istanza e l'assenza di cause di incompatibilità previste dal presente Regolamento;
- disponibilità e utilizzo per le attività di locali idonei e rispondenti ai requisiti delle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e di accessibilità.

3. Tali accordi sono validi esclusivamente per le attività formative svolte nel territorio di competenza del singolo Consiglio territoriale e non possono essere stipulati con più Consigli territoriali. Il divieto non si applica al soggetto convenzionato che non abbia tra i propri scopi principali la formazione, che intenda erogare formazione nei confronti dei propri dipendenti e che abbia competenza, sedi operative, dipartimenti altre articolazioni organizzative su due o più regioni; in questa ipotesi, l'ente convenzionato può stipulare più convenzioni con i

Consigli territorialmente competenti rispetto alla collocazione della sede legale, della sede operativa, dipartimento o dell'articolazione organizzativa.

4. Le attività formative oggetto di accordo e svolte nel territorio di competenza del Consiglio Interregionale possono essere rivolte anche a iscritti appartenenti ad altri Consigli territoriali per un numero non superiore al 10% del totale degli iscritti alla singola attività formativa. Il Consiglio Interregionale si occupa del caricamento degli accordi in oggetto nell'apposita sezione della Piattaforma in uso.

5. La Convenzione, l'accordo, il protocollo ha validità massima triennale, e la scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo in cui è stata rilasciata.

6. I soggetti convenzionati o che stipulano accordi o protocolli con il Consiglio Interregionale sono tenuti a:

- utilizzare la piattaforma in uso, per presentare la richiesta di accreditamento dei percorsi formativi;
- trasmettere l'elenco dei partecipanti all'evento al Consiglio Interregionale;
- rilasciare, agli iscritti che abbiano superato le soglie minime di frequenza prescritte, un attestato di partecipazione a firma legale rappresentante di suo delegato che contenga il nome il cognome del partecipante, il titolo, la durata in ore, la data, il luogo di svolgimento dell'evento, il numero ID e i crediti attribuiti dall'Ordine.

Art. 9 Diritti di Segreteria

1. È previsto il pagamento di Diritti di Segreteria per le richieste di riconoscimento di crediti formativi da effettuarsi attraverso il sistema PagoPA.

 La quantificazione dei diritti di segreteria è definita da apposita delibera di Consiglio, pubblicata nell'Area "Amministrazione trasparente" del Sito Istituzionale.

2. Il pagamento dei diritti di segreteria non è dovuto per gli eventi effettuati a titolo gratuito, per le Agenzie formative/Enti che hanno sottoscritto con il CIOAS Piemonte e Valle d'Aosta

apposita convenzione per la Formazione continua che prevede agevolazioni per gli iscritti disoccupati segnalati dall'Ordine.

3. La commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua ha il compito di controllare, al momento della valutazione della domanda, la presenza del pagamento dei diritti, se dovuto, avvalendosi dell'ausilio della segreteria.

Art. 10 Disposizioni finali e transitorie ed entrata in vigore

1.Il Consiglio nazionale con delibera n. 212 del 13 ottobre 2025, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e sul sito istituzionale del Consiglio nazionale, ha approvato il nuovo regolamento per la Formazione continua.

2.Il testo definitivo, approvato dal CNOAS con delibera n. 182 del 15 settembre 2026, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 settembre 2026.

3.Il Consiglio Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta ha recepito il suddetto regolamento nella seduta del 3 ottobre 2026.

4. Le disposizioni del presente Regolamento sono efficaci a partire dal triennio 2026–2028 e, in particolare, dal 15 settembre 2026, mentre per il periodo 1° gennaio 2026 – 14 settembre 2026 sarà applicato il precedente regolamento.